

La dichiarazione omessa si può presentare fino alla decadenza

Decreto sanzioni

La possibilità concessa a condizione che non siano stati avviati controlli

Per omessi versamenti si paga il 25%, il 70% per dichiarazione infedele

Pagina a cura di

Laura Ambrosi

Antonio Iorio

Sanzione per omessi versamenti al 25%, per dichiarazione infedele al 70% e possibilità di presentare la dichiarazione omessa fino al termine di decadenza a condizione che non siano stati avviati controlli. Per le fatture inesistenti in reverse charge la sanzione è al 5% a condizione che sussista la buona fede. Sono queste alcune novità contenute nella bozza del decreto di riforma delle sanzioni tributarie attuativo della delega fiscale.

Se l'attuale bozza sarà confermata, è previsto:

- 25% per ritardi oltre i 90 giorni dall'ordinaria scadenza (attualmente 30%);
- 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni (attualmente 15%);
- 0,83% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno (attualmente 1/15 del 15% e quindi l'1% per ogni giorno, ma poiché la bozza non interviene sul punto, il valore è diventato decimale ossia 1/15 di 12,5% e non più del 15%).

I nuovi valori sostituiscono le attuali sanzioni ordinarie che potranno essere ulteriormente ridotte in caso di

ravvedimento operoso.

Per i crediti non spettanti o inesistenti, fermi i dubbi sull'individuazione dell'una o dell'altra categoria, sono state ridotte le sanzioni sull'indebitto utilizzo di crediti prevedendo il 25% per quelli non spettanti e il 70% per gli inesistenti (attuale dal 100% al 200%). Le infedeltà nelle dichiarazioni saranno sanzionate al 70% (ora dal 90 al 180%) calcolato sulle maggiori imposte dovute o sulla differenza del credito utilizzato con un minimo di 150 euro. Ove invece l'integrativa sia presentata prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di controlli, la sanzione sarà pari a quella dell'omesso versamento aumentata al doppio (se confermata al 25% la sanzione sarà del 50%).

Per l'omessa presentazione della dichiarazione è stata eliminata la sanzione massima, prevedendo solo l'applicazione del 120%. Anche in questo caso è stato previsto che se presentata autonomamente dal contribuente prima della formale conoscenza di controlli, è dovuta la sanzione dell'omesso versamento aumentata al triplo (quindi se sarà confermato il 25% per l'omesso versamento sarà del 75%).

Sul reverse charge, sebbene non si tratti di una norma interpretativa, la bozza sembra risolvere almeno per il futuro i dubbi sulle sanzioni per i casi di false fatturazioni. È previsto che in sede di accertamento debbano espungersi sia il debito sia la detrazione operata dal cessionario in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, con l'irrogazione di una sanzione del 5%. Nell'ipotesi di mala fede del cessionario, invece, ci sarà il recupero dell'imposta che non avrebbe potuto detrarre e la sanzione del 70 per cento.